

La riorganizzazione delle autonomie locali in Toscana: la L.R. 22/2015

di Sabrina Iommi*

Trimestrale di informazione per cittadini e imprese
Anno X - Numero 2/2015

Numero 2/2015

1

ENTI LOCALI

Il 25 febbraio scorso, la Toscana, prima fra le Regioni, ha varato la legge di riordino delle funzioni delle Province in applicazione della riforma Delrio. La legge 56/2014, infatti, aveva fissato che le funzioni non fondamentali delle Province fossero assegnate con decisione regionale e, dunque differenziata sul territorio, o al livello regionale o a quello comunale. L'attribuzione delle funzioni è, peraltro, operazione centrale necessaria per la riorganizzazione delle risorse umane e finanziarie delle vecchie Province, un passaggio questo reso ancora più difficile dai tagli, sia di risorse che di personale, previsti dalla legge di stabilità per il 2015.

La riorganizzazione delle istituzioni territoriali è, dunque, resa molto complessa dai numerosi provvedimenti che si sovrappongono in modo non coordinato e dalle riforme ancora in corso. Il Ddl Boschi di riforma del Titolo V, approvato dalla Camera lo scorso 11 marzo, ad esempio, se arriverà a termine, consentirà di abolire le Province, oltre a porre fine al bicameralismo perfetto. In questa situazione di incertezza, molte regioni hanno preferito non pronunciarsi, approvando leggi e ddl regionali che in realtà rimandano a successivi provvedimenti, con l'unica eccezione della Toscana, che in materia di riorganizzazione territoriale vanta una lunga e consolidata tradizione.

Le leggi regionali di riferimento sono due: la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 56/2014" e la precedente L.R. 68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali". Quest'ultima, varata all'indomani del decreto-legge 78/2010, aveva già individuato gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Tali ambiti, modificati al fine di corrispondere alle zone-distretto delle ASL e coprire l'intero territorio regionale, sono diventati il riferimento per l'attribuzione ai Comuni delle funzioni provinciali.

Che cosa accade con la L.R. 22/2015? Essa regola il trasferimento di gran parte delle funzioni non fondamentali delle Province, intervenendo anche sulle competenze della Città metropolitana di Firenze e in materia di associazionismo comunale, agisce dunque sull'architettura complessiva del governo locale.

I principali cambiamenti introdotti sono illustrati nella schema. La scelta prevalente è stata quella di riportare al livello regionale tutte quelle funzioni che richiedono una scala sovralocale per il rispetto degli obiettivi di adeguatezza, efficienza ed efficacia. Sono state così spostate alla scala territoriale più alta le fun-

zioni in materia di agricoltura, ambiente, viabilità strategica e formazione professionale. Queste funzioni vanno ad aggiungersi alla gestione del trasporto pubblico locale (TPL), già a scala regionale, mentre il riordino delle funzioni connesse al mercato del lavoro, con l'istituzione dell'Agenzia Regionale del Lavoro, è per il momento a successivo provvedimento. La legge vincola, tuttavia, la Regione a esercitare le funzioni acquisite "garantendo la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento" e tramite uffici regionali decentrati.

Anche per la Città Metropolitana di Firenze la scelta regionale è stata netta: non si sono attribuite al nuovo ente funzioni di rango regionale aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla Delrio, ma si sono introdotti strumenti di coordinamento e concertazione tra il governo regionale e quello metropolitano, mentre si è favorito il trasferimento delle competenze comunali al governo metropolitano (sia direttamente, lasciando alla scala metropolitana le funzioni ex provinciali altrove assegnate ai Comuni, sia indirettamente prevedendo la possibilità per i Comuni di delegare ulteriori funzioni all'ente metropolitano). Anche in questo caso prevale, dunque, un orientamento volto a favorire lo spostamento dal basso verso l'alto delle funzioni.

Ai Comuni, infine, vengono trasferite le funzioni residue, ponendo però come condizione che esse vengano esercitate in forma associata negli ambiti ottimali individuati con la riforma della L.R. 68/2011, mediante convenzione o Unione di Comuni (fa eccezione la tenuta degli albi regionali del terzo settore, attribuita direttamente al Comune capoluogo di Provincia). La nuova legge insiste sulla necessità di adeguare il livello più basso del governo locale a condizioni minime di efficacia: si individuano dimensioni minime da rispettare per le Unioni (art. 18) e si rimodulano i contributi per le Unioni e le fusioni di Comuni in base alla dimensione demografica raggiunta, al numero dei comuni interessati, alla corrispondenza agli ambiti adeguati, alla quota di popolazione in territorio montano (art. 28, 32, 33).

La legge toscana di recepimento della riforma Delrio promuove, dunque, un vero e proprio processo di *rescaling* del governo locale verso dimensioni più adeguate alla gestione delle funzioni pubbliche. Per la sua tempestività, inoltre, essa può costituire un prototipo nazionale.

*IRPET

LA RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN TOSCANA SECONDO LA L.R. 22/2015

FUNZIONI FONDAMENTALI DELLE PROVINCE ex L. 56/2014, commi 85 e 88	FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE ex L.R. 22/2015, art. 2	FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI ex L.R. 22/2015, art. 4 e art. 13	FUNZIONI DELLA CITTÀ METROPOLITANA ex L.R. 22/2015, art. 5
AMBIENTE: Pianificazione territoriale di coordinamento; Tutela e valorizzazione ambientale; VIABILITÀ: Strade provinciali; ISTRUZIONE: Edilizia scolastica e programmazione della rete scolastica provinciale; ENTI LOCALI: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, raccolta ed elaborazione dati; PARI OPPORTUNITÀ: controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale.	AGRICOLTURA: agricoltura, caccia e pesca; AMBIENTE: gestione dei rifiuti, difesa del suolo e della costa, gestione del demanio idrico, tutela della qualità dell'aria e delle acque, energia, inquinamento acustico oltre alle autorizzazioni ambientali (AIA, AUA, VAS, VIA); VIABILITÀ: strade regionali per progettazione e realizzazione opere strategiche; FORMAZIONE: Orientamento e formazione professionale; SOCIALE: Osservatorio Sociale.	FORESTAZIONE: forestazione; TURISMO: tutte le funzioni, fatta eccezione per formazione e raccolta dati statistici; SPORT: tutte le funzioni TERZO SETTORE: tenuta albi regionali; ASSOCIAZIONISMO: tutte le funzioni trasferite sono da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata negli ambiti di dimensione adeguata individuati dalla L.R. 68/2011 riformata, quelle relative al terzo settore sono attribuite al Comune capoluogo di Provincia.	CONCERTAZIONE CON LA REGIONE: istituzione della Conferenza Regione-Città metropolitana; intese su Programma Regionale di Sviluppo, Piano Strategico metropolitano, consultazione per il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), formazione professionale e sistemi di informatizzazione; ENTI LOCALI: la CM può approvare per i Comuni aderenti il Piano Strutturale, può esercitare funzioni di mobilità, viabilità ed edilizia scolastica di competenza dei Comuni; FUNZIONI EX-PROVINCIALI: le funzioni inerenti forestazione, turismo, sport e terzo settore sono confermate alla CM.

FUNZIONI ESCLUSE DAL RIORDINO ex L.R. 22/2015, art. 1, commi 6 e 7

POLIZIA: Corpi di Polizia Provinciale;

MERCATO DEL LAVORO: il riordino è rimandato all'attivazione dell'Agenzia Regionale del Lavoro.



IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Direzione Generale
Organizzazione e Risorse
Settore Politiche Tributarie

Regione Toscana

